



Comune di Macomer
Provincia di Nuoro

Decreto n°8

Macomer, 17/04/2020

IL SINDACO

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID 19. Individuazione e mantenimento dei servizi minimi essenziali e delle attività indifferibili da rendere in presenza- PROROGA FINO AL 03 MAGGIO 2020 -Revoca decreto n. 2 del 19/03/2020

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato, tra l'altro, disposto all'art.2 che “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1”;
- con DPCM del 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO CHE

- il DPCM del 09 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ha esteso le misure di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020, all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
- il DPCM del 11 marzo 2020 ha adottato con efficacia fino al 25 marzo 2020 ulteriori e più rigorose misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica prevedendo, tra l'altro, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, delle attività

dei servizi di ristorazione e delle attività inerenti i servizi alla persona fatta eccezione per esplicite ed espresse esclusioni individuate nel decreto medesimo;

- RICHIAMATO nello specifico l'art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 11/03/2020 con il quale testualmente si dispone che "Fermo restando quanto disposto dall'art.1, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;
- Richiamata inoltre la Direttiva 2/2020 del Ministero della Funzione Pubblica che al fine di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici ed evitare il loro spostamento così recita"*..le Amministrazioni nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, delle banche delle ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina della contrattazione collettiva nazionale del lavoro*";

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'art. 103, comma1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020;
- che ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, ivi comprese le autorizzazioni ai trasporti eccezionali, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;

PRESO ATTO

- dell'ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con la quale è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 con il quale vengono adottate ulteriori e più stringenti misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 Aprile 2020 che al punto 1 testualmente recita " *L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell' 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto*

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e' prorogata fino al 13 aprile 2020."

- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile che all' art. 1 lettera "gg" che proroga per i datori di lavoro pubblici la modalità di lavoro agile già disciplinata dagli art. 18 e 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81 fino a prossimo 3 maggio 2020;

RITENUTO URGENTE ED INDEROGABILE, adottare tutte le misure necessarie tese da un lato a tutelare la salute dei dipendenti e dall'altro a garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali, tali da preservare anche in chiave prospettica una seppur minima capacità di funzionamento della macchina amministrativa;

VISTA la nota prot. 4654 del 16/03/2020 a firma del Segretario Generale, con la quale si comunica che i Dirigenti disporranno con decorrenza immediata e con turnazione del personale la fruizione delle ferie pregresse a norma dell'art. 28 Commi 10 e 15 del CCNL Enti Locali fermo restando che l'attività ordinaria dovrà poi essere garantita con il c.d. "lavoro agile";

ATTESO che nell'ambito delle azioni tese a favorire il più ampio ricorso al "lavoro agile" l'Amministrazione con delibera GC n.59 del 19/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato le "direttive per l'applicazione del lavoro agile all'interno del Comune di Macomer durante il periodo emergenziale epidemiologico da COVID-19", dando nel contempo immediato avvio per tutto il personale dipendente alla nuova modalità lavorativa;

RICHIAMATI:

- il d. lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, nello specifico l'art. 54 commi 1 e 3 che, in materia di funzioni e competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo, testualmente recitano: comma 1 *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto";* comma 2 *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica";*

- l'art. 14 comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122, che in materia di funzioni fondamentali dei comuni testualmente recita *"Fermo restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. l-bis) i servizi in materia statistica”;

CONSIDERATO INOLTRE che – ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali - sono da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed integrati dall'art.1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n.83, i seguenti servizi: a) stato civile e servizio elettorale; b) igiene, sanità ed attività assistenziali; c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; f) trasporti; g) servizi concernenti l'istruzione pubblica; h) servizi del personale; i) servizi culturali;

VISTO il decreto sindacale n. 4 del 23/03/2020 avente ad oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID 19 – individuazione e mantenimento dei servizi minimi essenziali e della attività indifferibili da rendere in presenza. con il quale sono stati individuati, nei termini di cui all'art. 1 punto 6 del DPCM 11/03/2020, i seguenti servizi essenziali e le seguenti attività indifferibili da rendere anche in presenza.

VISTO il decreto sindacale n. 7 del 06/03/2020 avente ad oggetto Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID 19. Individuazione e mantenimento dei servizi minimi essenziali e delle attività indifferibili da rendere in presenza- PROROGA

RITENUTO pertanto disporre fino al 03 maggio 2020 la proroga delle misure aventi carattere urgente, eccezionale e temporaneo, che consentano rapidamente di intervenire direttamente in alcuni ambiti operativi, al fine di garantire nell'immediato e preservare per il futuro l'erogazione dei servizi essenziali e delle attività indifferibili per come individuate dell'Ente e permettere il regolare svolgimento degli uffici direttamente preposti con la gestione delle emergenze stesse, anche con personale in presenza in deroga alla modalità ordinaria del lavoro agile imposta dalle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto sindacale n. 2 del 19/03/2020 con il quale si è disposto, al fine di ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici, la chiusura degli stessi limitatamente al solo turno pomeridiano delle giornate di lunedì e martedì;

Dato atto che la gran parte del personale è attualmente in lavoro agile e che, il limitato numero dei dipendenti che rendono il servizio in presenza, rende possibile il ripristino dei rientri pomeridiani e quindi la revoca di quanto disposto con il decreto sindacale n. 2 del 19/03/2020;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate:

1. La proroga della chiusura degli uffici, intesa come sospensione dell'attività lavorativa presso la sede dell'Ente, che si deve svolgere secondo le citate disposizioni come modalità ordinaria in lavoro agile, fino al 3 maggio 2020.
2. La revoca del decreto n.2 del 19/03/2020, relativo alla chiusura degli uffici limitatamente al solo turno pomeridiano delle giornate di lunedì e martedì;

3) Di confermare i seguenti servizi essenziali e le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:

Servizio di Stato Civile, limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte, alle richieste di autorizzazione dei trasporti funebri, autorizzazione a cremazione e sepolture. Certificazioni di documentata e comprovata necessità ;

Servizio di Protezione Civile;

Ufficio Segreteria Generale;

Uffici di Supporto agli organi di governo del Comune;

Servizi cimiteriali limitatamente al ricevimento ed inumazione delle salme con annesso servizio affissioni manifesti mortuari;

Servizio di pronto intervento manutentivo per attività connesse al ripristino della condizioni ordinarie ed alla manutenzione urgente di luoghi, impianti, arredi pubblici ,ecc , laddove si sia valutato a cura del Dirigente un effettivo rischio per l'incolumità pubblica;

Servizio vigilanza sui cantieri e direzioni lavori, limitatamente ai cantieri per i quali l'ordinanza non abbia disposto il fermo;

Ufficio Ambiente-servizio verde pubblico (sfalci e gestione verde urbano)-servizio igiene urbana ;

Ufficio Servizi Sociali attività urgenti connesse all'emergenza e attività assistenziali improrogabili o non differibili;

Ufficio Protocollo limitatamente al ricevimento della posta cartacea che non può essere gestita in lavoro agile con annesso servizio notifiche se comprovato da urgenza ;

4) Di confermare che i Dirigenti, alternandosi con i propri collaboratori, garantiranno la presenza quotidiana, con almeno una unità per settore;

5) Di consentire l'accesso agli uffici, previa autorizzazione del Dirigente, del personale che rende il servizio in modalità agile, solo in caso di comprovata urgenza e per la consultazione della documentazione cartacea.

6) Di confermare che l'accesso agli uffici da parte dell'utenza dovrà essere comunque limitato ai soli casi di estrema urgenza preceduto da appuntamento telefonico.

7) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo online, sul sito istituzionale e nella sezione trasparenza.

Il Sindaco
Antonio Ongrato Succu



